



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO**
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

0004232-16/02/2021-
C_G157-SARCH-A

Ancona, _____

M

Regione Marche

Comuni delle Marche

Province delle Marche

Unioni Montane delle Marche

Sp.c.

Segretariato Regionale
MIBACT-Marche

Prot. n. _____

Risposta al foglio del _____ *n.* _____

Class _____

Prot. Sabap del _____ *n.* _____

Oggetto: Autorizzazioni Paesaggistiche – Parte Terza del D. Lgs 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Elaborati necessari per l'istruttoria e modalità di acquisizione ai fini dell'archiviazione.

Al fine di una fattiva collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della puntuale applicazione della vigente normativa in merito alle procedure autorizzatorie da rilasciare in forma ordinaria o semplificata ex art. 146 D. Lgs 42/2004 e D.P.R. 1.02. 13.02.2017 n. 31, nonché del parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 L. 47/1985 e di quello di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 comma 4 del medesimo Dlgs 42/04, a seguito di una ormai cospicua casistica di istanze ricevute ed a fronte delle diversificate modalità che a livello regionale caratterizzano la trasmissione delle medesime, appare necessario ribadire e fissare alcuni punti determinanti così da eliminare quelle complicità che più volte si presentano durante l'iter procedurale, potenziando così l'efficacia amministrativa a fronte dei bisogni del cittadino.

Richiamando dunque brevemente i contenuti del comma 7 dell'articolo 146 del D. Lgs. n. 42/04 **“omissis...l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento,...omissis”** (comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011), con la presente preme soffermarsi sulle seguenti tematiche:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it

Documentazione da trasmettere:

Preso atto che la completezza della documentazione da parte dell'istante deve essere verificata prima della trasmissione alla Soprintendenza e che la eventuale richiesta di integrazioni documentali resta compito precipuo degli enti delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, onde evitare pareri negativi per carenza documentale più che derivanti dal merito degli interventi, si richiama al preciso assolvimento della verifica della completezza della documentazione trasmessa con l'istanza (*rif. schede e note allegate per la loro compilazione e la redazione della documentazione di cui all'Accordo del 19.12.2007 tra Regione Marche e Ministero per i Beni e le Attività Culturali*), per la quale questa Soprintendenza nel corso degli anni è già intervenuta con note distinte e reiterate ad evidenziarne la necessità, a fronte di quanto viceversa pervenuto (*rif. prot.883 del 21.01.2010, prot.15594 del 04.09.2020*).

Dato dunque per acquisito un più rigoroso assolvimento di tale prioritaria attività, e tenuto conto che la documentazione tecnica indicata nell'Accordo su richiamato costituisce un requisito minimo ai fini della presentazione dell'istanza paesaggistica, preme in particolar modo evidenziare che:

- a) a supporto del cittadino/tecnico è l'Ente sub delegato che dovrà indicare la tipologia di procedura idonea da seguire (ordinaria, semplificata, accertamento ecc.), in quanto titolare del rilascio dell'autorizzazione, escludendo così il frequente diretto ricorso agli Uffici di questa Soprintendenza per acquisire un orientamento nel merito;
- b) dovendo il parere della Soprintendenza essere incentrato sulla valutazione dell'apprezzamento percettivo e conseguentemente sulla sua compatibilità rispetto ai caratteri tutelati del paesaggio, nella descrizione tecnica degli interventi non si potrà prescindere dalla specificazione dei materiali delle finiture esterne e relative cromie che si intendono utilizzare;
- c) è necessario indicare la precisa localizzazione dell'intervento attraverso planimetrie di inquadramento territoriale a scale sempre più ampie, da combinare con estrapolazioni da google earth, a partire da un inquadramento di contestualizzazione a livello di cartografia in scala 1:10.000 dell'intero territorio comunale, con precisa indicazione del sito (attraverso simboli grafici quali frecce o cerchiature delle aree con colori evidenti);
- d) la documentazione fotografica a colori dello stato di fatto dovrà contenere riprese relative non solo alla stretta area di proprietà privata pertinenziale rispetto ai luoghi degli interventi previsti od effettuati, ma panoramiche della zona, in quanto finalizzate a rendere comprensibili da aree ed edifici pubblici le eventuali interferenze percettive con i caratteri tutelati del paesaggio. Dovranno essere scattate da tutti quei punti di vista circostanti ai luoghi interessati dagli interventi dai quali, per diversa altimetria o posizione, possano detti luoghi essere particolarmente visibili e, pertanto, nei confronti dei quali sarà necessario valutare la possibile compatibilità degli interventi. Di tale adempimento dovrà essere fornita dimostrazione attraverso la individuazione precisa su planimetria con curve di livello dei punti di ripresa fotografici effettuati. Sulle medesime riprese fotografiche sarà inoltre allo scopo opportuno sovrapporre la simulazione degli interventi previsti (si preferiscono ai *render decontestualizzati*), sia senza che con le eventuali opere di mitigazione di progetto;



e) in tutti i casi che non riguardino nuove costruzioni, per facilitare la comprensione dell'entità degli interventi realizzati o da realizzare, si raccomanda di fornire un elaborato grafico di sovrapposizione tra stato di fatto e di progetto (o tra autorizzato e realizzato) in cui le differenti fasi vengano chiaramente evidenziate con coloriture diverse;

f) la documentazione progettuale dovrà sempre essere accompagnata dall'elenco preciso degli elaborati allegati all'istanza con denominazioni chiaramente intelleggibili (ad esempio: relazione paesaggistica, tavola stato di fatto, relazione tecnica, foto-simulazione, ecc);

g) dovrà essere verificato che la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 sia compilata in tutte le sue parti quale documento autonomo ed essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria di compatibilità. La medesima, per le istanze di accertamenti di compatibilità e condoni, non potrà essere allegata in quanto documento previsto per le istanze di autorizzazione preventiva e pertanto non pertinente nei casi di autorizzazione ex post. Sarà dunque opportuno allegare una relazione tecnico descrittiva delle opere non legittimate comunque completa di tutti dati identificativi dell'intervento e caratterizzanti l'area interessata dal medesimo (in analogia ai dati richiesti nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005, che può essere comunque utilizzata come traccia);

Modalità di trasmissione:

1) al fine di facilitare l'immediata classificazione delle istanze e dunque il controllo immediato delle relative tempistiche destinate all'istruttoria di competenza, l'oggetto della nota di trasmissione dovrà contenere la specificazione della tipologia di procedura avviata (DPR 31/2017, art. 146 ordinaria, art. 167, condono ecc.), oltre ovviamente alla chiara identificazione catastale e ai precisi riferimenti dei provvedimenti di tutela esistenti ai sensi del D.lgs. n. 42/04, sia paesaggistici ma anche, se eventualmente presenti, vincoli monumentali e/o archeologici. Nel caso di conferenze di servizi, oltre quanto già specificato, deve essere indicata la forma (asincrona o sincrona) e la data fissata per il consesso;

2) nella nota di trasmissione dovrà inoltre essere specificata la necessità di ulteriori pareri per l'intervento di competenza della Scrivente, oltre a quello paesaggistico. A tale proposito si deve tener presente che i pareri resi ai sensi dell'Art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di lavori pubblici sottoposti a procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, hanno tempistiche diverse rispetto a quelli paesaggistici e che pertanto potrebbe verificarsi l'inoltro di risposte in due momenti diversi, da parte della Scrivente, riferite alle diverse competenze, in base alle tempistiche previste attualmente dalle leggi in materia. Inoltre, quando vi sia la compresenza di un vincolo monumentale e/o archeologico ai sensi degli Artt. 10 o 12 del D.lgs. n. 42/04, si rappresenta che nelle more del rilascio di tali pareri da parte della Soprintendenza, a scopo cautelativo, si ritiene inopportuno rilasciare l'autorizzazione paesaggistica poiché potrebbe indurre in inganno il proponente;

3) risulta sempre necessario, da parte delle Amministrazioni sub delegate, allegare alla trasmissione dell'istanza le verifiche inerenti la legittimità dello stato di fatto (Dichiarazione asseverata legittimità dell'esistente), la conformità agli strumenti e norme urbanistiche degli interventi previsti (Dichiarazione asseverata di conformità urbanistica), nonché la conformità o esenzione alle norme del PPAR (Certificato di conformità o esenzione, opportunamente motivato, a firma del Responsabile dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica);



4) l'istruttoria tecnica dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o dell'accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere sempre presente, anche nel caso di procedure avviate per conferenze di servizi in forma asincrona, comprensiva del parere motivato espresso sulla compatibilità dell'intervento e delle eventuali prescrizioni proposte. Non dovrà inoltre essere sc evra, in caso di varianti o di interventi recentemente assentiti, di verifica circa la conformità delle nuove proposte con i pareri precedentemente resi (da allegare) e con le prescrizioni eventualmente in essi contenute (Dichiarazione asseverata di sussistenza /insussistenza precedenti Nulla Osta).

5) la documentazione da trasmettere al Soprintendente presentata dall'interessato, a seguito dell'obbligo per le pubbliche Amministrazioni della dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti, non potrà più essere acquisita agli atti in formato cartaceo. Ne discende che all'inoltro dell'istanza per posta certificata (PEC) dovrà essere allegata in formato "zippato" la relativa documentazione inerente l'intervento oggetto di verifica di compatibilità paesaggistica. Si precisa inoltre che, al fine di non sovraccaricare le banche dati dei sistemi informatici, dovrà essere inviata solo la documentazione strettamente pertinente e necessaria all'istruttoria di competenza, accompagnata dall'elenco degli elaborati compilato come descritto al precedente punto e). In ogni caso, nelle more di un accordo tra codesta Regione ed il Segretariato Regionale delle Marche, che legge per conoscenza, nel merito dello scambio documentale con gli uffici periferici regionali del Mibact, e nella condivisione dell'obbiettivo di non replicare dati comuni e quindi di ridurre il numero delle banche dati o il loro carico, l'accesso consentito agli archivi informatici comunali per la visualizzazione della documentazione connessa alle istanze in luogo della trasmissione della medesima documentazione come sopra descritto, potrà essere ancora ammesso solo con la garanzia di un accesso illimitato e non più temporaneo. Solo questa condizione potrà garantire a questa Soprintendenza, in qualsivoglia arco temporale, lo svolgimento totale ed autonomo dei propri compiti istituzionali di istruttoria e di verifica finalizzati all'azione congiunta di tutela del Paesaggio.

Confidando in una puntuale osservanza di quanto sopra elencato, si raccomanda a tutti i Comuni la diffusione della presente nota presso i propri Sportelli Unici.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti può essere consultato il sito web della Soprintendenza ABAP – Marche, Sezione Paesaggio: <https://sabapmarche.beniculturali.it/>

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Marta Mazza

Firmato digitalmente da

MARTA MAZZA

CN = MAZZA MARTA
O = MIBACT

AleP
04/02/2021



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-mar@beniculturali.it